

## Il regolamento di competenza introdotto dalla “riforma Cartabia” al vaglio dei primi pronunciamenti di legittimità

di **Mario Griffo**

**Sommario.** **1.** Premessa. **2.** Il procedimento innanzi alla Corte di cassazione. **3.** Un primo screening dei precedenti relativi al “nuovo” istituto. **4.** L’oggetto della valutazione demandata alla Corte di cassazione e le ipotesi di connessione. **5.** La necessità di valorizzare la *ratio* sottesa al novellato istituto. **6.** La centralità del provvedimento di rimessione. **7.** Conclusioni.

### 1. Premessa.

Il nuovo art. 24-*bis* c.p.p. contempla la possibilità per il giudice di investire pregiudizialmente la Corte di cassazione al fine di risolvere, in via preliminare, ma definitiva, le questioni relative alla incompetenza per territorio<sup>1</sup>.

Specificamente, l’art. 24-*bis*, comma 1, c.p.p. stabilisce che prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, c.p.p. la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2, c.p.p.<sup>2</sup> La finalità della disposizione, all’evidenza, è di evitare che determinate eccezioni possano infirmare l’*iter* processuale allorquando lo stesso sia giunto a conclusione.

---

<sup>1</sup> La norma è stata inserita nel codice di rito dall’art. 4 comma 1 del d. lgs. 150/2022, a decorrere dalla data del 30 dicembre 2022 e la sua applicazione segue il principio *tempus regit actum*, posto che non vi è alcuna norma transitoria al riguardo.

<sup>2</sup> Come è stato opportunamente notato (Aprati, *L’intervento pregiudiziale della corte di Cassazione sull’incompetenza territoriale*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 1084 ss.), per i procedimenti a citazione diretta a giudizio, il termine di decadenza per l’espletamento delle formalità ex art. 491 c.p.p., non è più la prima udienza dibattimentale, ma è stato anticipato all’udienza predibattimentale, introdotta dall’art. 554-*bis* c.p.p. Il comma 3 dell’articolo da ultimo citato stabilisce, infatti, che all’udienza predibattimentale vanno discusse tutte le questioni indicate all’art. 491, commi 1 e 2 o quelle che devono essere proposte nei termini dell’art. 491, comma 1, c.p.p., specificando che la questione deve essere proposta subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e non può essere riproposta nell’udienza dibattimentale.



In tal modo, l'istituto riflette appieno la logica del "codice Cartabia" secondo la quale tutte le questioni procedurali devono essere risolte, per quanto possibile, prima dell'inizio della istruzione dibattimentale, al fine di scongiurare dispendiose regressioni processuali<sup>3</sup>.

Emblematica, sul punto, la Relazione finale della Commissione Lattanzi: «decisamente innovativo è poi il criterio di delega che propone l'inserimento nel codice di rito penale di un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte per definire questioni sulla competenza per territorio. Si ritiene che questo rinvio possa evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo. L'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo» (pagina 40). La disciplina, elaborata sugli istituti dei conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30-32 c.p.p.), contempla che il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, può scegliere di rimettere la questione alla Corte di cassazione per la relativa decisione la quale, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., non potrà più essere sindacata.

Ovviamente, l'ordinanza di rimessione potrà essere adottata nelle fasi in cui può essere sollevata la questione relativa alla incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 21 c.p.p. e cioè in udienza preliminare o, in mancanza, in sede di risoluzione delle questioni preliminari; in tale ultima evenienza, anche nell'ipotesi in cui essa si ponga come mera riproposizione della eccezione sollevata dalle parti ma non accolta dal giudice in udienza preliminare. Ad ogni modo, se la parte nel sollevare la prima volta l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 21 comma 1, primo periodo, c.p.p., non richiede anche il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre la questione.

---

<sup>3</sup> Al riguardo va rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. n) della legge delega n. 134 del 2023, statuisce i seguenti principi e criteri direttivi «prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiarare l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente».

L'art. 21 c.p.p., infatti, prevede che l'incompetenza per territorio, per la cui determinazione vale il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, nel senso che deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare, o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

Una volta che la questione di competenza per territorio sia stata tempestivamente proposta, l'autorità giudicante rimane investita del poterdovere di decidere su di essa e di dichiarare, dove la ritenga fondata, la propria incompetenza, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero<sup>4</sup>.

## **2. Il procedimento innanzi alla Corte di cassazione.**

Il giudizio incidentale che si svolge in Cassazione sulla questione di incompetenza per territorio è regolato dai commi da 3 a 5 dell'art. 24-*bis* c.p.p.

Il procedimento si svolge nelle forme della camera di consiglio prescritte dall'art. 127 c.p.p., e non in quelle meno garantite dell'art. 611 c.p.p. La decisione è, dunque, assunta previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ed i rispettivi difensori hanno facoltà di intervenire innanzi alla Corte di cassazione.

---

<sup>4</sup> Cfr. Rel.: n. 2/2023, *Relazione su novità normativa la "riforma Cartabia", dell'Ufficio del Massimario*, Roma, 5 gennaio 2023, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), p.188.

L'art. 23 c.p.p. prevede che se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza per territorio di altro giudice, tempestivamente eccepita, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Nel caso di rigetto dell'eccezione, proposta nei termini, la parte interessata può riproporla con i motivi di appello. Tale organo giudicante, a norma dell'art. 24, se la riconosce fondata, pronuncia sentenza di annullamento e la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, può essere eventualmente dichiarata anche l'incompetenza per territorio (o per connessione), purché la relativa eccezione, tempestivamente proposta in primo grado e riproposta nei motivi di appello sia stata ulteriormente riproposta nei motivi di ricorso per cassazione.

A chiusura del sistema vi è l'art. 25 secondo cui la decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza, e dunque anche su quella territoriale, è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione o la competenza di un giudice superiore.

La Cassazione può vagliare, innanzitutto, l'ammissibilità della richiesta. Inoltre, può verificare la qualificazione del capo di imputazione e può affrontare nel merito l'eccezione di incompetenza. Quanto al controllo preliminare in punto di ammissibilità, esso è previsto dall'art. 127, comma 9, c.p.p. ed è teso a verificare il rispetto dei requisiti formali dell'ordinanza di rinvio. Al riguardo si ritiene che la inammissibilità debba riguardare, esclusivamente, i requisiti di rito: i termini per farla valere e legittimazione dei soggetti. In tale ottica dovrebbe escludersi una inammissibilità per a-specificità dell'ordinanza di rimessione, così come per mancanza di autosufficienza dell'atto di rinvio pregiudiziale. Né avrebbe senso una pronuncia di manifesta inammissibilità: poiché alla Corte non è richiesto di pronunciarsi sulla fondatezza di una certa soluzione, ma piuttosto di determinare la competenza<sup>5</sup>.

La Corte di cassazione adotta, all'esito del procedimento, una sentenza dichiarativa della corretta attribuzione della competenza territoriale del giudice nel procedimento *a quo*. Se dichiara l'incompetenza ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione ed è notificato alle parti, *ex art. 24-bis*, comma 4, c.p.p. Circa gli effetti della decisione adottata dalla Corte di cassazione, deve essere evocato l'art. 25 c.p.p.

Ad ogni modo, dalla comunicazione al giudice individuato come competente decorre il termine di 20 giorni per la dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., richiamato dal comma 5 dell'art. 24-*bis* c.p.p.

In assenza di deroghe particolari nell'art. 24-*bis* c.p.p. la sorte delle prove acquisite dal giudice incompetente resta disciplinata dall'art. 26 c.p.p., in forza del quale l'inosservanza dei criteri attributivi della competenza non costituisce causa di "inefficacia".

Ad ogni modo, la disciplina relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, dettata dall'articolo 24-*bis* del codice di rito, nel disporre che «la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione», per un verso accredita la "discrezionalità" del giudice nel valersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, che può attivare

---

<sup>5</sup> APRATI, *L'intervento pregiudiziale della corte di Cassazione sull'incompetenza territoriale*, cit., p. 1090.

anche *motu proprio*, per altro verso, fonda l'esigenza che questo potere vada attivato in linea con l'esplicitata intenzione del legislatore di far sì che la rimessione operi soltanto «al cospetto di questioni di una certa serietà». Ne deriva che il giudice può deferire alla Corte di cassazione la questione riguardante la competenza per territorio ogni qual volta ravvisi l'esistenza di un *thema decidendi* ad essa connesso, dotato di decisività e suscettibile di soluzioni difformi, capace di generare un pericolo di regressione del processo, ove non tempestivamente affrontato<sup>6</sup>.

Come accennato, la decisione della Cassazione, con cui vengono risolte la questione o le questioni poste in via incidentale ex articolo 24 *bis* del c.p.p. ha effetti vincolanti perché evita che la incompetenza per territorio possa essere dichiarata in momento successivo dal giudice di primo grado o dal giudice dell'impugnazione. L'istituto ha, perciò, la funzione di scongiurare i rischi derivanti da un ritardato riconoscimento di tale incompetenza, che nella pratica ha talora comportato la necessità che il relativo procedimento venga di fatto "azzerato", dovendo iniziare di nuovo davanti all'autorità giudiziaria indicata come quella competente per territorio<sup>7</sup>.

Nella disposizione dettata dall'articolo 24-bis del c.p.p., manca una previsione, analoga a quella di cui all'articolo 32, comma 1, del c.p.p. in tema di risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione, che possa consentire alla Corte di legittimità, investita della questione concernente la competenza territoriale, di assumere le informazioni e acquisire gli atti ed i documenti ritenuti necessari. Anzi, la previsione (contenuta nel comma 2 dell'articolo 24-bis del c.p.p.) dell'obbligo da parte del giudice rimettente di trasmettere, assieme al provvedimento, gli atti necessari alla risoluzione della questione, induce a ritenere che la Corte di cassazione - pur non operando quale giudice dell'impugnazione e, quindi, non dovendosi attenere, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturali al "principio della domanda" - sia vincolata, quanto all'ampiezza della sua cognizione, agli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettergli<sup>8</sup>. Ciò comporta

---

<sup>6</sup> Cass., Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 43638, in *Guida dir.*, 2023, 18 novembre 2023, p. 77.

<sup>7</sup> Cass., Sez. VI, 15 settembre 2023, n. 40715, in *Cass. pen.*, 2024, 2, p. 610.

<sup>8</sup> In dottrina, tuttavia, si è affermato che il difetto di motivazione e di allegazione non sarebbero determinanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Un'allegazione deficitaria potrebbe essere colmata in sede di contraddittorio camerale, oltretutto con i poteri istruttori integrativi che la Corte può adottare per l'acquisizione di informazioni o della documentazione necessaria alla risoluzione della questione. La Corte di cassazione, peraltro, «nel decidere sull'eccezione di incompetenza non è comunque vincolata alle prospettazioni delle parti, ma può tener conto di tutto ciò che emerge dagli atti allegati o effettuare valutazioni ulteriori necessaria alla decisione dell'eccezione, come sul merito della corretta qualificazione dell'addebito contenuto nel capo di incolpazione, incontrando il limite in quelle decisioni che richiedono una cognizione completa del

che la decisione da parte del giudice di legittimità sulla eccezione di incompetenza territoriale, rimessagli ai sensi della norma citata, sia condizionata dall'ampiezza delle conoscenze offerte dal giudice remittente; del resto, l'esercizio di un eventuale potere d'integrazione della provvista informativa disponibile si porrebbe in contrasto con l'esigenza di speditezza del procedimento incidentale, come delineato dallo stesso articolo 24-bis del c.p.p.<sup>9</sup>

Questione peculiare è quella riguardante la possibilità, per il giudice di appello, di proporre il rinvio pregiudiziale per la prima volta, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza coltivata dalle parti nei motivi di impugnazione. In senso adesivo, si può osservare che la legge non esclude tale eventualità. E' preclusa, infatti, la possibilità di riproporre la questione solo nel caso in cui la parte non abbia invocato il rinvio preventivo al giudice di legittimità. Dunque, se è stata sollevata ritualmente l'eccezione chiedendo, contestualmente, la rimessione della questione alla Suprema Corte ed il

---

fatto». (RICOTTA, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, p. 655).

<sup>9</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2023, n. 41022, in *Guida dir.*, 2023, 40, p. 28: "Con la riforma Cartabia è stato inserito l'articolo 24-bis nel codice di rito, in base al quale il giudice, investito di una questione di competenza territoriale, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Cassazione gli atti per la risoluzione, indicando parti e difensori. La questione può essere sollevata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dopo la costituzione delle parti o ancora se riproposta nel caso in cui sia stata respinta nell'udienza preliminare. L'incompetenza territoriale può essere rimessa, anche d'ufficio, alla Cassazione che decide in camera di consiglio e, se dichiara l'incompetenza del giudice procedente, ordina la trasmissione degli atti al Pm presso il giudice competente. La parte che ha eccepito l'incompetenza, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Suprema corte, non può riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. La difesa sosteneva la competenza del tribunale di Roma e Pm insisteva per quello di Milano. Il Gup rinviava, gli atti alla Cassazione affinché fosse individuata la competente autorità giudiziaria. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il rinvio. Per la Cassazione il giudice investito della questione, o che intende rilevarla d'ufficio deve, per l'ammissibilità del rinvio, motivare la determinazione analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, così da prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti normativi. Il giudice aveva trasmesso gli atti alla Suprema Corte limitandosi a rappresentare le posizioni delle parti senza fare delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della questione e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti normativi. La pronuncia riguarda l'istituto che regola la competenza territoriale spesso sollevata nei procedimenti penali tributari soprattutto se legati alle false fatture. Non di rado vi è la tendenza a svolgere i procedimenti presso la sede del Tribunale in cui la Procura ha svolto le indagini, senza considerare l'ubicazione dell'emittente le fatture, che invece dovrebbe individuare la competenza territoriale".

giudice la disattende, la questione non sarebbe inibita, ma troverebbe un rimedio fisiologico proprio in appello<sup>10</sup>.

In senso opposto si è ritenuto che il difetto di competenza territoriale non può essere fatto valere dalle parti come motivo dell'appello, apparendo difficile valorizzare la possibilità di applicare nel giudizio d'appello – ex art. 598 c.p.p. – l'art. 491, comma 1, c.p.p., là dove fa riferimento alla questione di incompetenza territoriale. La impostazione, tuttavia, sembra stridere con gli artt. 21 e 23 c.p.p. rimasti, allo stato, immutati<sup>11</sup>.

### **3. Un primo *screening* dei precedenti relativi al “nuovo” istituto.**

Dalla entrata in vigore della “riforma Cartabia”, non molti pronunciamenti hanno interessato il novellato istituto di cui all'art. 24-*bis* c.p.p. e, quasi tutti, sono consistiti in decisioni di inammissibilità delle questioni proposte.

Di seguito, allora, l'approfondimenti di quelli di maggiore interesse per la esegesi della previsione.

Nella fattispecie scrutinata dalla sentenza n. 20612 del 2023, il Tribunale distrettuale aveva rilevato la propria incompetenza territoriale a celebrare il dibattimento a norma dell'art. 51 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al diverso giudice ritenuto competente. Quest'ultimo, trovatosi a fronteggiare svariate questioni di competenza territoriale a favore di altri Tribunali, aveva ritenuto di investire la Corte di cassazione in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 *bis* c.p.p. I giudici di legittimità hanno, però, dichiarato inammissibile la questione, sia in quanto il giudice *a quo* non aveva compiuto alcuna delibazione preliminare sulla fondatezza delle istanze avanzate dalle parti, sia perché le prospettazioni di queste ultime erano comunque generiche e non contenevano l'espressa richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 *bis* c.p.p.<sup>12</sup>, *condicio sine qua non* per attivare la disciplina prevista da tale norma qualora il meccanismo incidentale sia innescato dalla richiesta di parte e non già *ex officio* dal giudice.

Con successive pronunce, la Corte di cassazione ha contribuito a fissare, ulteriormente, i parametri ermeneutici della “nuova” disposizione codicistica.

E così, è stato specificato che ai fini dell'ammissibilità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza

<sup>10</sup> Così, RICOTTA, *I nuovi controlli sulla competenza per territorio*, cit., p. 645 ss.

<sup>11</sup> APRATI, *L'intervento pregiudiziale della corte di Cassazione sull'incompetenza territoriale*, cit., p. 1086.

<sup>12</sup> Va rilevato che nel caso di specie la richiesta di incompetenza era stata formulata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e, dunque, non avrebbe neppure potuto contenere la richiesta di rimettere gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24 *bis*, all'epoca inesistente.

per territorio, sia proposta dalle parti che rilevata d'ufficio e tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 24-bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte di Cassazione, il giudice deve adottare ordinanza motivata indicando le ragioni per le quali ritenga seria la questione posta<sup>13</sup>.

Ancora. Per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi<sup>14</sup>.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza per territorio postula, all'evidenza, che il giudice precedente ritenga sussistente la propria competenza. Egli, viepiù, potrà utilizzare il rinvio soltanto spiegandone con proprio provvedimento le ragioni, illustrando le tesi sostenute dalle parti processuali, sempre che non le ritenga manifestamente infondate<sup>15</sup>.

In ogni caso, il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, c.p.p. Ergo, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale né una indebita regressione del processo<sup>16</sup>.

I "precedenti" che si registrano a proposito dell'art. 24 bis c.p.p., allora, forniscono l'occasione per fissare le "linee-guida" alle quali bisogna attenersi laddove si intenda attivare l'istituto di nuovo conio.

Orbene, nel caso in cui il giudice si ritenga incompetente, ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente.

Nel caso quest'ultimo abbia già trasmesso gli atti per competenza, l'unica strada percorribile è sollevare conflitto ai sensi dell'art. 30 c.p.p. Se, al contrario, ritiene di essere competente, l'organo giurisdizionale deve rimettere la questione alla Corte di cassazione

<sup>13</sup> Cass., Sez. VI, 10 maggio 2023, n. 31809, in *Dir giust.*, 2023, 24 luglio.

<sup>14</sup> Cass., Sez. I, 12 aprile 2023, n. 20612, in *Cass. pen.*, 2023, 10, p. 3164.

<sup>15</sup> Cass., Sez. I, 12 aprile 2023, n. 20612, cit.

<sup>16</sup> Cass., Sez. II, 18 luglio 2023, n. 36768, in *Cass. pen.*, 2024, 2, p. 627. Nello stesso senso, si veda anche *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, cit., p. 192.

qualora ritenga che la eccezione proposta *ratione loci* sia fondata su "questioni di una certa serietà". Per vero, se il giudice sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sulla eccezione sollevata<sup>17</sup>. *Ergo*, lo strumento dell'art. 24 *bis* c.p.p. è attivabile dal giudice che, pur non ritenendosi incompetente, si renda conto che la prospettazione operata in punto di competenza territoriale non sia manifestamente infondata, tanto da poter determinare una pronuncia attributiva di competenza territoriale ad un giudice diverso.

Ora, se si muove dall'assunto secondo il quale il giudice che può utilizzare l'art. 24 *bis* c.p.p. è solo quello che non si ritiene incompetente, discende che l'"obbligo" di rimettere gli atti alla Corte per evitare l'insorgenza di possibili conflitti riguarderebbe, esclusivamente, i conflitti positivi di competenza.

Si reputa, tuttavia, che dalla lettera della previsione non promana alcun obbligo per il giudice di applicare il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 *bis* c.p.p., essendo lasciato al suo motivato libero convincimento ogni decisione al riguardo, tenendo sempre in conto che la scelta di investire la Corte deve essere esperita "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", essendo necessario che "la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione"<sup>18</sup>.

Di tal che, il giudice rimette la questione quando la parte eccepisce la sua competenza ed egli si ritiene, al contrario, competente; dovendo pronunciare sentenza di incompetenza in caso contrario.

Insomma, il giudice che ha titolo ad utilizzare il rinvio incidentale dell'art. 24 *bis* c.p.p. è solo quello "che non si ritiene incompetente", dovendo in tal caso spiegare «le ragioni della propria decisione, illustrando

---

<sup>17</sup> Cass., Sez. I, 3 maggio 2023, n. 22326, in *Guida dir.*, 2023, 38, p. 55; Cass., Sez. I, sent. n. 20612 del 2023, cit.

<sup>18</sup> Nella relazione finale della Commissione Lattanzi al d.d.l. AC 2435, cit., p. 40 si è osservato che questa discrezionalità del giudice nel decidere il rinvio pregiudiziale avrebbe il duplice scopo di responsabilizzare l'organo giurisdizionale e, nel contempo, di evitare un uso strumentale a fini dilatori dell'istituto da parte delle difese. Così la *Relazione della Commissione Lattanzi*, cit. p.40, ripresa anche nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario*, p. 191. In questa prospettiva, è indubbio che tra le ragioni dettate dal "buon senso processuale" che possono indurre il giudice ad applicare la norma dell'art. 24 *bis* vi sia anche quella basata sulla prognosi della produzione di possibili conflitti di competenza qualora non si acceda a tale soluzione.

specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive»<sup>19</sup>.

Bisogna chiedersi, a questo punto, cosa accade laddove il giudice si ritenga competente.

Può verificarsi, anzitutto, che egli ritenga accertata la propria competenza territoriale. In tal caso, non deve dare corso ad alcuna rimessione degli atti alla Corte di cassazione e non è tenuto ad illustrare i motivi del mancato accoglimento della richiesta<sup>20</sup>

Diversa la ipotesi in cui il giudice che non si è ritenuto incompetente si trovi di fronte ad una situazione di oggettiva incertezza in ordine alla sussistenza della propria competenza territoriale.

In questo caso di dubbio dovrebbe trovare applicazione l'art. 24 *bis* c.p.p.

Discorso analogo varrebbe nel caso in cui sia il giudice, *ex officio*, a rilevare l'esistenza di una situazione di dubbio circa la sua competenza territoriale, comunque non esclusa *a priori*.

Ad ogni buon conto, nel rimettere gli atti alla Corte di cassazione, il giudice «ha l'obbligo di spiegare le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti», attività insita nella "rimessione "degli atti necessari" e nell'indicazione delle "parti e dei difensori"»<sup>21</sup>, previste dall'art. 24 *bis*.

Detta conclusione appare condivisibile, atteso che proprio perché il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio, ma lasciato alla discrezionalità

---

<sup>19</sup> Un caso apparentemente distonico rispetto a tali conclusioni tra quelli sinora esaminati dalla giurisprudenza è quello deciso da Cass., Sez. I, 3 maggio 2023, n. 31919, *inedita*, ove i giudici del Tribunale di Roma, pur essendosi dichiarati incompetenti territorialmente rispetto ad una imputazione ex art. 2638 c.c., hanno nondimeno attivato il rimedio previsto dall'art. 24 *bis* c.p.p., rimettendo gli atti alla Corte di cassazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, decidendo per la competenza del Tribunale capitolino, in base al rilievo che nel complesso la parte motiva dell'ordinanza di incompetenza, che esprimeva la necessità di una decisione pregiudiziale della Cassazione sulla competenza *ratione loci*, dovesse avere la prevalenza sul dispositivo con cui erroneamente e contraddittoriamente il Tribunale si era dichiarato incompetente territorialmente.

<sup>20</sup> Va da sé, infatti, che nella motivazione dell'ordinanza con la quale accerti la sua competenza territoriale, vi è necessariamente l'implicita spiegazione del perché non appare necessario attivare il meccanismo incidentale dell'art. 24 *bis*. Del resto, il codice di rito non prevede alcuna possibilità di impugnare la declinatoria di rinvio pregiudiziale, né risulta possibile reiterare la relativa domanda in una fase processuale differente, come invece previsto per l'eccezione di incompetenza

<sup>21</sup> Cfr. Cass., Sez I, sent. n. 22326 del 2023, cit.

del giudice, è necessario che quest'ultimo illustri, motivatamente, le ragioni della sua scelta, tanto più se si considera che la Cassazione non è organo di merito e potrebbe avere difficoltà nella ricostruzione del fatto necessario a dirimere la questione di competenza<sup>22</sup>.

In caso contrario, il rinvio pregiudiziale è da considerarsi, a tutti gli effetti, inammissibile. Per vero, il provvedimento di rimessione degli atti deve essere dotato della "necessaria autosufficienza", non potendo esigersi che una eventuale lacuna in tal senso sia emendata dalla Cassazione mediante la lettura degli atti del processo, compito demandato esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice di merito<sup>23</sup>.

L'art. 24 *bis* non chiarisce, comunque, se la richiesta di rinvio pregiudiziale debba essere avanzata in modo formale dalla parte, ovvero se possa ritenersi implicitamente contenuta nella eccezione di incompetenza.

Si ritiene che per essere qualificata come richiesta di rinvio pregiudiziale, l'istanza delle parti deve contenere, in modo esplicito, la richiesta di rimessione degli atti alla Corte<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Ovviamente, il giudice rimettente ha l'onere di chiarire le ragioni del rinvio pregiudiziale, nello specifico spiegando quali siano le diverse prospettive delle parti e quale il punto di vista del giudicante che ha determinato l'attivazione della via incidentale per accertare il giudice territorialmente competente a decidere la causa.

<sup>23</sup> In questo senso, e per le suddette ragioni, diverse pronunce della Cassazione hanno già dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 *bis*, ritenendola proposta surrettiziamente dal giudice del merito che si era, di fatto, spogliato della questione. In proposito, si rimanda a Cass., Sez. II, sent. n. 28560 del 2023, *inedita*, nonché a Cass., Sez. II, sent. n. 28561 del 2023, *inedita*, ove si è osservato come, a ragionare diversamente, si finirebbe per utilizzare il rinvio pregiudiziale alla stregua di uno "strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimento dell'atto di rimessione". Questa conclusione conferma la profonda differenza del rinvio pregiudiziale rispetto al conflitto di interessi. L'art. 32 comma 1 c.p.p., infatti, consente al giudice di assumere informazione ed acquisire atti e documenti necessari per la soluzione del conflitto, eventualità invece non contemplata dall'art. 24 *bis* c.p.p.

<sup>24</sup> Quanto alle forme della richiesta, nulla osta alla sua proposizione orale, atteso che a differenza di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, c.p.p. in tema di conflitti, la lettera della legge non prevede espressamente la necessità della forma scritta. Così Cass., Sez. I, sent. n. 20612 del 2023, cit. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta inammissibile in quanto le parti, nell'eccepire l'incompetenza del Tribunale, avevano individuato con

Invero, dal momento che la eccezione di incompetenza deve essere comunque motivata con riguardo alle ragioni che la sorreggono ed al giudice da ritenersi competente, appare coerente col sistema che la richiesta di rimessione degli atti ai sensi dell'art. 24 *bis* sia palesata in modo inequivoco, con l'indicazione delle considerazioni che la fanno ritenere assistita da quella "*certa serietà*", cui fa riferimento la Relazione ministeriale della Commissione Lattanzi quale requisito minimo per attivare il rinvio pregiudiziale<sup>25</sup>.

#### **4. L'oggetto della valutazione demandata alla Corte di cassazione e le ipotesi di connessione.**

Diversa questione concerne l'oggetto della valutazione rimessa al giudice di legittimità rispetto alla documentazione posta a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione *ex art 24 bis* c.p.p.

Sembrerebbe escluso che le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinanzi al giudice dell'udienza preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione.

Il vaglio preventivo introdotto con l'art. 24 *bis* c.p.p. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora preliminare l'instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede ed esclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi al giudice di legittimità,

---

argomentazioni generiche vari fori alternativi, senza chiedere espressamente la rimessione alla Corte regolatrice. Non contraddice questo principio il caso esaminato da Cass., Sez. I, sent. n. 31919 del 2023, cit., dal momento che a fronte del dispositivo dell'ordinanza del giudice di merito che accertava la propria incompetenza territoriale, la parte motiva del provvedimento illustrava motivatamente le svariate ragioni per le quali si riteneva necessario procedere ai sensi dell'art. 24 *bis* c.p.p.

<sup>25</sup> La norma riguarda espressamente solo il caso della eccezione sollevata dalla parte, distinta ed autonoma rispetto alla rimessione degli atti alla Corte di cassazione *ex officio* da parte del giudice. Da ciò deriva che, in quest'ultima ipotesi, la parte non può considerarsi onerata dall'obbligo di richiedere, a sua volta, il rinvio pregiudiziale per non incorrere nella decadenza prevista dall'art. 24 *bis*, comma 6, c.p.p. Dunque, si deve ritenere che nel caso in cui dopo la decisione della Corte di cassazione sulla competenza emergano nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore, la decisione della Cassazione può essere rimessa in discussione anche dalla parte che non abbia, a suo tempo, richiesto il rinvio pregiudiziale, nel caso in cui detto meccanismo incidentale sia stato attivato direttamente dal giudice.

chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l'ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni articolate con le memorie delle parti o con argomenti esposti nella fase della discussione.

Peraltro, essendo stata riconosciuta dalla giurisprudenza<sup>26</sup> l'inammissibilità delle ordinanze di remissione puramente esplorative e generiche che non contengano una adeguata esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto tali da rendere controversa la questione della competenza territoriale, analogamente va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni "nuove" proposte dalle parti soltanto dinanzi al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi *ex art. 24 bis c.p.p.*

In senso difforme, si è ritenuto che la Corte di cassazione, nell'esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata ad un criterio riconducibile al principio della domanda, ma è chiamata a definire la competenza in relazione all'interno del processo. *Ergo*, il materiale conoscitivo messo a disposizione e l'illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, così da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati<sup>27</sup>.

Lo stesso art. 24 *bis*, comma secondo, c.p.p., nella parte già esaminata, stabilisce che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione. Anche sotto tale profilo, allora, l'ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo dell'oggetto della valutazione della Corte di cassazione.

L'espressa indicazione dell'onere incombente sul giudice remittente di selezionare gli atti del procedimento da trasmettere vale a "fissare" la materia oggetto della successiva valutazione della Corte di cassazione, escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e documenti "nuovi" in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione *ex art. 24 bis c.p.p.* Del resto, non avendo la Corte di cassazione cognizione dell'intero fascicolo processuale né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l'onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall'art. 24 *bis c.p.p.* sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti, in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice *a quo*, possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente, potranno essere

---

<sup>26</sup> Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 51715, *inedita*.

<sup>27</sup> Cass., Sez. VI, 15 settembre 2023, n. 40715, in *Cass. pen.*, 2024, 2, p. 610.

trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale.

Tale essendo la conclusione cui si perviene in forza dell'interpretazione dell'art. 24 *bis*, secondo comma, c.p.p. e dei primi interventi giurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale, si reputa debba essere esclusa l'ammissibilità della produzione di atti e documenti nella fase della trattazione e discussione *ex art.* 127 c.p.p. davanti alla Corte di cassazione. Va escluso, insomma, ogni rilievo ad eventuali produzioni che il Procuratore Generale ovvero i difensori di tutte le parti private vogliano disporre nella fase della discussione dinanzi la Corte di legittimità; e ciò perché è il secondo comma dell'art. 24 *bis* c.p.p. a statuire che gli atti utilizzabili nella fase incidentale del rinvio pregiudiziale sono quelli trasmessi dal giudice remittente.

Escluso, quindi, che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente, ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, va poi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta *ex art.* 24 *bis* c.p.p. possa allignare su parametri differenti rispetto a quelli ordinamentali fissati in via interpretativa. Ci si riferisce, al proposito, a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri di determinazione della competenza è che la stessa vada attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione<sup>28</sup>. Nella stessa pronuncia si prosegue affermando che la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili.

Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermata l'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione<sup>29</sup>.

Tale impostazione deve ribadirsi anche successivamente alla entrata in vigore dell'art. 24 *bis* c.p.p. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su

---

<sup>28</sup> Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2017, n. 53390, in *Foro it.*, 2, II, c. 84.

<sup>29</sup> Cass., Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 29187, *inedita*; Cass., Sez. I, 24 febbraio 2010, n. 11047, *inedita*; Cass., Sez. IV, 23 marzo 2018, n. 31335, *inedita*.

tale tema vada assunta avendo come riferimento l'imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari alla risoluzione della questione".

##### **5. La necessità di valorizzare la *ratio sottesa al novellato istituto.***

L'art. 24 *bis* c.p.p., come detto, non stabilisce un obbligo, ma una facoltà del giudice nel disporre il rinvio pregiudiziale. Parallelamente, non è stata né abolita né modificata la norma processuale (art. 21 c.p.p.) che consente la pronuncia di una sentenza di incompetenza, il che costituisce ulteriore conferma del fatto che il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio.

Ciò posto, la adizione della Corte di cassazione si colloca al centro tra due estremi opposti: da un lato, quello della manifestata infondatezza, che consente il rigetto immediato dell'eccezione e, dall'altro, quello manifesta fondatezza, rispetto alla quale il giudice precedente conserva il potere, riconosciutogli dall'art. 21 c.p.p. e non venuto meno con la riforma, di emettere sentenza di incompetenza.

In quest'ottica, la scelta di rendere facoltativo il rinvio pregiudiziale è perfettamente coerente per scongiurare un utilizzo dilatorio dell'eccezione di incompetenza (di cui si rischierebbe l'abuso se ad essa dovesse conseguire obbligatoriamente la rimessione degli atti alla Corte) nonché un inutile dispiego di mezzi a fronte di situazioni assolutamente chiare, rispetto alle quali non sarebbe ragionevolmente preventivabile la possibilità di una difforme valutazione sulla competenza da parte dei giudici diversi.

Al di fuori di queste ipotesi, quando cioè è astrattamente configurabile un potenziale conflitto tra due giudici che affermano o negano la propria competenza in ordine al medesimo fatto, deve ritenersi la sussistenza dell'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per ottenere una pronuncia pregiudiziale che vincoli le parti ed attribuisca certezza sulla competenza a giudicare.

Appare, dunque, evidente che il giudice al quale viene prospettata una questione di competenza o che, autonomamente, ravvisi la sua incompetenza deve compiere una valutazione preliminare di non manifesta infondatezza, non dissimile da quella richiesta ai fini della proposizione di una questione di costituzionalità. Non a caso la Commissione Lattanzi, nella sua relazione finale, suggeriva, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione, essendo, cioè,

necessario che la decisione del giudice sia ispirata da un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.

L'approccio è stato recepito in recenti pronunciamenti di legittimità<sup>30</sup> ove si è sottolineata la necessità di un vaglio preventivo di presumibile fondatezza della questione di competenza e, attesa la facoltatività dell'utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale, si è stabilito che il giudice debba motivare le ragioni della sua scelta, tenuto conto della *ratio* della norma.

Insomma, il vaglio preventivo deve essere legato alla possibilità, concreta, che possa esservi una valutazione difforme sulla competenza da parte di altro giudice.

In tal senso, non sembra condivisibile il richiamato approccio giurisprudenziale<sup>31</sup> secondo cui il rinvio pregiudiziale sarebbe connotato essenzialmente all'ipotesi in cui il giudice precedente si ritenga competente a fronte di una eccezione di incompetenza, situazione questa che comporterebbe la possibilità di riproporre la questione in appello e vanificare il giudizio di primo grado.

In realtà, non si vede perché una delibazione pregiudiziale non possa ritenersi necessaria in tutte quelle situazioni intermedie che si pongono tra i due estremi opposti della manifesta infondatezza dell'eccezione (che legittima l'immediato rigetto) e la manifesta fondatezza dell'eccezione (che porta alla sentenza di incompetenza). Laddove, invero, la questione di competenza sia complessa e tale da potere ingenerare valutazioni difformi, che possano portare ad un conflitto, si registra proprio quella situazione che l'art. 24 *bis* c.p.p. ha inteso salvaguardare, stimolando una pronuncia che metta un punto fermo sulla questione di competenza<sup>32</sup>.

## **6. La centralità del provvedimento di rimessione.**

Quanto precede dimostra che, nella previsione normativa introdotta dall'intervento riformatore operato con il d. lgs. n. 150 del 2022, l'ordinanza del giudice remittente assume una funzione essenziale rispetto al giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti.

Appare di tal che evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delle parti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivo giudizio della Corte di legittimità è posseduto dall'ordinanza del giudice remittente che "inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi

---

<sup>30</sup> Si rimanda, in particolare, a Cass., sentenza n. 20612 del 15 maggio 2023, cit.

<sup>31</sup> Cass., 12 aprile 2023, n. 20612, cit.

<sup>32</sup> In proposito, si rimanda ad un significativo pronunciamento di merito adottato dal Tribunale di S. Maria C.V., III Sezione Penale, Pres. Meccariello, provvedimento del 31 maggio 2023, proc. n. 18907/2022 RG NR (proc. Apicella ed altri).

sulla determinazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo senza il rischio che l'accoglimento della questione nelle fasi delle impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.

La importanza dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale *ex art. 24 bis c.p.p.*, oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema. Si è così negato che la stessa possa avere funzione e contenuto meramente esplorativi affermandosi<sup>33</sup> che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa *ex art. 24-bis c.p.p.* dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifica deliberazione della medesima, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.

Inoltre, si è successivamente aggiunto<sup>34</sup> che l'ordinanza *ex art. 24-bis c.p.p.* integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorché la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto ed in diritto prospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.

Ancora, va richiamato l'indirizzo<sup>35</sup> secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio *ex art. 24-bis c.p.p.*, introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della "complessità della fattispecie", ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.

Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla *ex officio*, è tenuto, quindi, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la problematica e compiendo una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della *quaestio* da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.

Imposto al giudice remittente l'obbligo di delineare esattamente il tema controverso attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in

---

<sup>33</sup> Cass., Sez. II, 23 giugno 2023, n. 28561, *inedita*.

<sup>34</sup> Cass., Sez. II, 9 dicembre 2023, n. 2034, rinvio pregiudiziale Trib. Milano, *inedita*.

<sup>35</sup> Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 51715, *cit.*

diritto, ne discende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della eccezione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle deduzioni formulate; gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione costituiscono, come detto, i limiti del successivo giudizio della corte di legittimità chiamata a pronunciarsi *ex art. 24 bis c.p.p.*<sup>36</sup>

Può verificarsi, però, il caso in cui le parti si vedano private del diritto ad una interlocuzione con la Corte di legittimità in conseguenza di una censurabile redazione del provvedimento di rinvio. In tale evenienza, si può ritenere che la relativa decisione di non ricevibilità dell'ordinanza da parte della Cassazione sia priva di qualsiasi effetto preclusivo e, quindi, non pregiudichi la difesa del diritto a riformulare nuovamente istanza di accesso alla Suprema Corte.

A questa conclusione può pervenirsi in ragione di tre considerazioni<sup>37</sup>.

In primo luogo, può sostenersi che l'art. 24 bis c.p.p., prevedendo che il tema della competenza territoriale possa essere affrontato e definito in via preventiva in sede di legittimità non persegue solo un obiettivo di efficienza individuato nella possibilità di ridurre i tempi di svolgimento del processo, garantendone una ragionevole durata, ma va a tutelare anche un

---

<sup>36</sup> Come reso chiaro anche da altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio *ex art. 24 bis c.p.p.*, introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "*ex officio*" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione (v. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2023, n. 31809, *inedita*).

<sup>37</sup> Ai fini di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, non è sufficiente che il giudice rimettente si limiti a prendere atto della esistenza della questione, atteso che una tale evenienza condurrebbe semplicemente ad una rimessione di tipo sostanziale esplorativo o meramente espressivo di un proprio inarticolato dubbio. Il giudice, invece, deve non solo esporre la questione e analizzarla, ma deve anche segnalare, abdicando diversamente ai propri abituali compiti in materia di determinazione del giudice territorialmente competente, le ragioni che gli impediscono di risolvere la questione con gli ordinari strumenti procedurali. In altri termini, il giudice deve esporre le ragioni in relazione alle quali ritenga di investire la Cassazione, evidentemente dubitando della propria competenza o, quanto meno, ritenendo astrattamente-*ma non solo ipoteticamente-* dubitabile il fatto che la medesima sia correttamente incardinata di fronte all'ufficio procedente, atteso che ove lo stesso non avesse siffatta incertezza avrebbe l'onere di proclamare la propria competenza (Cass., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 1878, in *Guida dir.*, 2024, 9, p. 31).

fondamentale interesse dell'imputato a vedere definita in termini assolutamente ragionevoli la sua posizione<sup>38</sup>.

In secondo luogo, l'ipotesi in cui la Cassazione dichiara l'inammissibilità della questione per carenze del provvedimento del giudice *a quo* è sostanzialmente – quanto agli effetti che produce per la posizione dell'imputato – analoga al caso in cui il giudice dell'udienza preliminare, investito dell'eccezione da parte della difesa unitamente all'istanza di rinvio pregiudiziale, abbia rigettato entrambe le richieste dichiarandosi competente e rifiutando di interpellare la Cassazione. In tale, ultima, circostanza è certo che la richiesta di accesso alla sede di legittimità può essere ripresentata ai sensi dell'art 491 c.p.p.; del pari, quindi, dovrebbe concludersi nell'ipotesi in cui la prima ordinanza di remissione sia stata giudicata inammissibile, posto che anche in questo caso-al pari di quanto si verifica in caso di rigetto dell'istanza da parte del giudice *a quo* - non vi è stata la decisione "sul merito" da parte della cassazione.

Viepiù, laddove il legislatore ha inteso di riconoscere un'efficacia preclusiva e determinate pronunce o vicende verificatesi nella procedura di rinvio pregiudiziale lo ha previsto espressamente<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Se ciò è vero, e se dunque l'accusato può tutelare la sua pretesa di essere giudicato entro un lasso di tempo accettabile anche mediante l'esercizio di un diritto di accesso alla Corte di legittimità per definire immediatamente uno dei presupposti del giudizio nei suoi confronti, ovvero l'individuazione del giudice competente a valutarne la responsabilità, non si comprende perché una tale legittima pretesa delle difese debba essere frustrata in ragione di censurabili comportamenti dell'autorità giudiziaria presso la quale pende il processo. Di conseguenza, se la Cassazione può rifiutarsi di dare corso ad ordinanze di remissione non correttamente motivate o redatte in maniera non idonea, contestualmente occorre riconoscere che, in presenza di tali circostanze, la difesa conserva il diritto di richiedere nuovamente, nel prosieguo del processo, al giudice *a quo* di pronunciare nuova ordinanza di rinvio-si spera, in questo secondo caso, meglio predisposta (Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 51715, cit.).

<sup>39</sup> Una prima previsione in tal senso è contenuta nell'art. 25 c.p.p., che non a caso fa riferimento ad una decisione della Cassazione "sulla competenza" ovvero sul merito della questione, i cui effetti preclusivi (quanto alla competenza) vanno comunque circoscritti al *thema decidendum* ed alle questioni da questo presupposte, profili che evidentemente non risultano affrontati in caso di inammissibilità del rinvio e dal comma 6 dell'art. 24 *bis* c.p.p., che non consente alla parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la remissione della decisione alla Corte di cassazione, di riproporre l'eccezione (ed a fortiori di chiedere il rinvio al giudice di legittimità) nel corso del procedimento. In nessuna di queste due ipotesi rientra il caso in cui la Cassazione si sia pronunciata per l'inammissibilità della questione e dunque nulla consente di riconoscere a tale pronuncia un effetto preclusivo per l'esercizio dei diritti riconosciuti alla difesa in tema di contestazione circa la competenza territoriale del giudice che procede.

## 7. Conclusioni.

Dalla disamina delle prime decisioni adottate dalla Corte di cassazione, appare indubbio come il regolamento di competenza introdotto dalla "riforma Cartabia" costituisca un istituto dai contorni non ben definiti.

Ad ogni modo, si coglie, dalla lettura dei pronunciamenti passati in rassegna, che esso non gode del pieno favore dei giudici di legittimità.

Le strettoie ermeneutiche con le quali è stato puntellato il percorso che dovrebbe condurre al pronunciamento definitivo sulla competenza per territorio, per vero, forniscono la chiara dimostrazione della volontà di conferire al meccanismo di che trattasi il crisma della *extrema ratio*.

Ora, che l'art. 24 *bis* c.p.p. non costituisca un mero *restyling* dei rimedi ordinariamente previsti dal legislatore del 1988 per la soluzione delle problematiche connesse alla competenza per territorio è dato di indubbia evidenza. Ma che si faccia dipendere la valutazione della Corte di cassazione dal rigore argomentativo che può (o meno) ispirare il provvedimento del giudice remittente invero, a parere di chi scrive, un *vulnus* decisamente intollerabile per la giurisdizione.

Potrebbe verificarsi, esemplificativamente, che a fronte di una *quaestio* ben articolata (e fondata) il provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione sia sprovvisto dei requisiti valutativi rigidamente richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e determini, di conseguenza, la inammissibilità della eccezione posta.

In tale evenienza, è inimmaginabile ipotizzare che le parti non possano esperire un intervento "integrativo" innanzi al giudice di legittimità ma, soprattutto, che non possano riproporre la questione posta.

Specularmente, l'ancoraggio della attivazione del meccanismo alla sola ipotesi in cui il giudice innanzi al quale viene sollevata la eccezione di incompetenza per territorio si ritenga competente costituisce un ulteriore momento di riflessione che deve orientare la speculazione sulla *ratio* della previsione di nuovo conio.

*Rebus sic stantibus*, persa l'occasione dei recenti "correttivi alla Cartabia", non rimane che intervenire sul piano squisitamente interpretativo: bisogna farlo per la tutela della giurisdizione.

È imprescindibile, invero, recuperare la essenza del processo di parti e scongiurare i rischi connessi ad una delega in bianco in favore di chi è tenuto a sollevare, a mo' di filtro preliminare, la problematica del vizio di competenza.

È indubbio, il "codice Cartabia" cristallizza la anticipazione della soluzione delle problematiche procedurali al fine di scongiurare indebite regressioni processuali, cristallizzando la idea di un processo "a trazione anteriore" che supera le matrici culturali fondanti il prodotto codicistico del 1988.

Tutto questo, però, non può andare a detrimento delle garanzie individuali e, soprattutto, della legalità dell'accertamento.



La ragionevole durata non costituisce il solo principio sul quale è calibrato il "giusto processo" di concezione costituzionale. *Ergo*, la "celerità" non può costituire la esigenza ultima in ragione della quale celebrare, a tutti i costi, i processi, anche ingiusti ed anche incardinati innanzi a giudici incompetenti.